



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice PUCCIARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2020**

Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, in materia di professione notarile

ONOREVOLI SENATORI. - È indispensabile, considerata la funzione sociale che i notai sono chiamati a svolgere, nonché il ruolo di equilibratore sociale che gli stessi con meritevole fierezza hanno rivendicato, approvare la riforma auspicata, al fine di assicurare l'uniformazione su tutto il territorio nazionale di elevati *standard* di qualità nello svolgimento dell'attività professionale, con l'obiettivo primario di introdurre una modalità di accesso alla professione adeguata e più celere e che il necessario procedimento di innovazione e semplificazione della professione notarile si compia anche attraverso l'eliminazione di barriere prive di senso comune.

Nel 1950 Carnelutti scrive del notariato queste parole: « Vorrei dirvi, innanzitutto, che la figura del notaio è o dovrebbe essere in linea pratica, una figura di primo piano. Egli è uno dei principali operai o, se volete, tecnici del diritto. Tuttavia, nel campo scientifico, vale a dire per quanto riguarda l'as-severazione scientifica, che di questa figura sia stata fatta in Italia, è trascurato ».

Prosegue il Carnelutti: « ora tra difensore e Notaro, o tra Avvocato e Notaro o tra Giudice e Notaro, la differenza è quella che separa la terapia dall'igiene. Quanto più consiglio dal Notaro, quanta più consapevolezza del Notaro, quanta più cultura del Notaro tanto meno possibilità di lite ».

Ancora altre parole di un altro insigne giurista, Salvatore Satta: « La sera il padre leggeva ad alta voce sotto la grande lampada a petrolio l'originale e la famiglia seguiva la lettura sulle copie; si "collazionavano" gli atti, verbo difficile, ma a noi già consueto.

Quelle formule antiche, davano alla domestica scena il sapore di un rito; capivamo

allora che in esse si conservava il mistero della parola e che il padre era di queste parole il Ministro. Non credo davvero ma certo lo spettacolo della parola che nasceva dall'incerto, renitente, spesso litigioso volere, era per noi quotidiano, se pur non era una parola morente che il padre raccoglieva e rendeva quasi immortale ».

Una funzione estremamente attuale, ma di cui nella società d'allora non si riusciva a percepire l'importanza, dandola comunque per scontata nella sua insostituibile necessità per i traffici giuridici, fin da epoca immemorabile.

Ancora è del 1904 la visione del notariato del milanese Angelo Moretti, il quale ricorda come proprie del notaio, semplici operazioni giuridiche, quali la conformità di una copia autentica, ma anche come propria del notaio l'adeguamento alle norme sia nei testamenti che nei contratti della volontà delle parti, che definisce: « Compito da affaticare la mente dei più illuminati giuristi ».

Il disegno di legge proposto consta di un solo articolo, che prevede la soppressione della previsione del limite all'ammissione al concorso per gli aspiranti notai di non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, ove l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità (articolo 1, terzo comma, lettera *b-bis*) della legge 6 agosto 1926, n. 1365). Prevede altresì la soppressione della previsione per la quale i notai in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età (articolo 7 della citata legge 6 agosto 1926, n. 1365).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di promuovere e garantire la tutela della professione notarile, alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b-bis*) è abrogata;

*b)* l'articolo 7 è abrogato.

€ 1,00